

Dipartimento del territorio
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 44 70
e-mail dt-dir@ti.ch
web www.ti.ch/dt

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

CONVENZIONE

(concessione 5.138.0536)

tra

la **Repubblica e Cantone Ticino**, rappresentata dal Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, 6500 Bellinzona (nel seguito: lo Stato)

e

la **Città di Bellinzona**, rappresentata dal Municipio, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona (nel seguito: il Comune o il concessionario)

concernente la **gestione transitoria della Fortezza di Bellinzona**.

Premesso che:

- la convenzione vigente, ratificata il 26 gennaio 2022 dal Consiglio di Stato, tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Città di Bellinzona, scadrà alla fine dell'anno in corso;
- detta convenzione si basava sulla volontà, condivisa ed anche approvata dai rispettivi organi legislativi, di migliorare la valorizzazione dei Castelli, ora rinominati Fortezza di Bellinzona, e di assicurare continuità e semplificazione nella gestione della Fortezza nel periodo di transizione necessario per lo svolgimento degli approfondimenti, l'allestimento dei progetti e l'adozione degli atti necessari alla concretizzazione dello scopo;
- durante il periodo stabilito dalla vigente convenzione sono stati definiti, elaborati e presentati gli atti ed i progetti necessari allo scopo ma che l'esame e la valutazione e la programmazione del loro finanziamento sono tuttora in corso;
- si rende necessario prevedere un ulteriore congruo periodo di gestione transitoria per garantire continuità alla situazione in essere e per consentire l'adozione delle scelte e delle decisioni dei rispettivi organi esecutivi e legislativi;

e richiamate:

- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed il relativo Regolamento;
- la Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 ed il relativo Regolamento;

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

1.1 Lo Stato concede al Comune l'uso speciale dei seguenti fondi e dei beni mobili ivi presenti:

- Castelgrande (mappali nn. 1035, 1036, 1027, 1028, 1029, 1463 RFD)
- Castello di Montebello (mappali nn. 994, 1212, 1311, 992, 999, 2626, 4826 RFD)
- Castello di Sasso Corbaro (parte del mappale n. 5288 RFD)
- Murate (mappali nn. 4239, 4972, 6102, parte del mappale n. 1044 RFD)

e meglio come indicato nell'allegata planimetria, **inserto A**.

1.2 Restano esclusi dalla concessione, come sinora, gli spazi ed i beni mobili della Sala Pogia del Castello di Sasso Corbaro, gli spazi museali e degli esercizi pubblici presenti nel Castel Grande e nel Castello di Sasso Corbaro.

2. Compiti di gestione

2.1 Il concessionario assume e garantisce la gestione dei beni oggetto della concessione con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e tutelare il loro carattere culturale e di patrimonio dell'umanità.

2.2 Il concessionario è autorizzato, a sua discrezione e responsabilità, ad attribuire a terzi l'uso temporaneo di parte degli spazi oggetto della concessione, rispettando l'uso proprio del concedente ed il valore culturale della Fortezza.

2.3 Le modalità di approvazione dell'attribuzione a terzi dell'uso temporaneo di parte degli spazi oggetto della concessione saranno definite tramite accordo o decisione del concedente entro la fine del 2025 al più tardi. Fino ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo il concessionario si impegna a notificare preventivamente al Cantone le condizioni e gli accordi di cui alla cifra 2.2 che precede, per approvazione.

3. Durata

La concessione ha una durata di 5 anni, **a partire dal 1. gennaio 2025** e può tuttavia essere disdetta anticipatamente con un preavviso di 6 mesi, per la fine di ogni anno civile.

4. Manutenzione e pulizia

Lo Stato continua ad assumere gli oneri della manutenzione straordinaria e le prestazioni di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione, come sin qui convenuto e praticato. Il Comune assume il resto degli oneri di gestione e manutenzione.

5. Responsabilità

Il concessionario è responsabile a titolo esclusivo verso lo Stato di qualsiasi danno provocato direttamente e/o dai suoi aventi diritto ai beni demaniali ed assume, per conto dello Stato, la difesa da pretese di terzi per le attività autorizzate in base alla cifra 2.2 che precede.

Concessione n. 5.138.0536 del 27 novembre 2024

6. Tasse e contributi

- 6.1 Il concessionario è esentato dal pagamento delle tasse demaniali.
Nell'eventualità di utili di gestione essi saranno riportati nei conti dell'anno successivo.
- 6.2 Il concessionario si impegna a presentare all'Ufficio del controlling e dei servizi centrali del Dipartimento del territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, un adeguato rendiconto finanziario della sua gestione per l'anno precedente.
- 6.3 Eventuali contributi finanziari diretti dello Stato saranno erogati separatamente ed in base a specifiche decisioni.

7. Servizi amministrativi delegati

Per semplificare i rapporti fra le parti, il compito di coordinamento amministrativo, esclusa la manutenzione e la pulizia di cui alla cifra 4 che precede, dell'applicazione della presente Convenzione, è delegato:

- per lo Stato: all'Ufficio dei beni culturali del Dipartimento del territorio;
- per il Comune: al Settore cultura ed eventi del Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità.

8. Disposizioni varie e finali

- 8.1 Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale cantonale amministrativo.
- 8.2 Al presente atto sono annessi, quali parti integranti, il seguente documento:
- **inserto A:** planimetria dei fondi di proprietà dello Stato concessi in uso.
- 8.3 L'entrata in vigore della presente concessione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale della Città e del Gran Consiglio.

Per proposta:

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Il Direttore

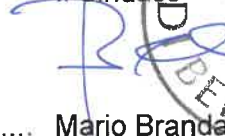

Claudio Zali

Il Coordinatore dipartimentale


Sandro De-Stefani

Per accettazione:
Luogo e data

PER LA CITTÀ DI BELLINZONA
Il Sindaco


Mario Branda

Il Segretario


Philippe Bernasconi

Concessione n. 5.138.0536 del 27 novembre 2024

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione

no. del

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Christian Vitta

Arnoldo Coduri